

dell'articolo 5; ma esistendo l'articolo 2, questo chiarisce e completa l'articolo 5.

Io non voglio proseguire ed abusare della pazienza della Camera; ma dico soltanto (e termino), che io ho la più profonda convinzione, che questo disegno di legge conferirà grandissima autorità alla sorte degli studi secondari ed anche alla serie degli studi universitari e superiori. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, sono aboliti.

« Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico ».

« La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media di punti bimestrali e trimestrali, secondo l'articolo 1, non inferiore a sette decimi, se appartiene alle scuole elementari o popolari o alle prime due classi delle scuole medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

« La media di condotta necessaria per conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno otto decimi.

« Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame ».

Su questo articolo l'onorevole Calisse propone il seguente emendamento:

« Nel primo comma togliere le parole: alla quarta classe del ginnasio ».

L'onorevole Calisse ha facoltà di parlare.

CALISSE. Chiedo all'onorevole ministro

se delle mie osservazioni vorrà almeno tener conto nel regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Assicuro l'onorevole Calisse, il quale ha parlato assai bene su questa legge, che le sue considerazioni saranno tenute ben presenti, quando si studierà il regolamento.

CALISSE. Ringrazio l'onorevole ministro e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallenga propone il seguente emendamento:

« Nel primo comma, togliere le parole: alla quarta classe del ginnasio ».

Ma non essendo presente l'onorevole Gallenga, s'intende che vi rinuncia.

Anche l'onorevole Chimienti propone il seguente emendamento su quest'articolo:

« Nel secondo comma, alle parole: la promozione delle altre classi è conferita senza esame, sostituire: la promozione alle altre classi è conferita per esame, salvo che... ».

CHIMIENTI, *relatore per la minoranza*. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Montresor ha facoltà di parlare.

MONTRESOR. All'articolo 2 si parla di promozione alla quarta classe. L'onorevole ministro diceva che qui si tratta di licenza; ora vorrei che fosse chiarita questa questione; perchè, ammesso che sia una licenza per quelli che seguono le scuole pubbliche, non credo che debba essere tale per le scuole private; altrimenti ci sarebbe una contraddizione in termini.

Infatti questa supposta licenza dovrebbe uniformarsi alla lettera dell'articolo 2 che dice così: « Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico ». Ora come può il professore dare questo giudizio su di un giovane che abbia seguito una scuola privata? Io credo che, pure ammesso che qui si tratti di una vera e propria licenza per tutti gli studenti pubblici e privati, sia equo l'intervento del commissario privato, ovvero bisogna ammettere che il privato segua i suoi corsi, e poi si presenti alla licenza ginnasiale, senza l'obbligo di questa supposta licenza inferiore, o promozione come si è chiamata nell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Benaglio ha facoltà di parlare.

BENAGLIO. In quest'articolo è sancito il principio che le norme per gli esami possono esser fatte per decreto. Ora, siccome